



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Enrico Torri | Presidente |
| Giovanni Natali | Referendario |
| Nunzio Mario Tritto | Referendario |
| Daniela Piacente | Referendario |
| Lucia Minervini | Referendario |
| Antonio Arnò | Referendario, <i>relatore</i> |

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

vista la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Trani, assunta al protocollo della Sezione n. 0002181 del 13 aprile 2023;

vista la disposizione recante protocollo interno n. 2308 del 19 aprile 2023;

udito il relatore dott. Antonio Arnò nella camera di consiglio del 29/06/2023, convocata con ordinanza n. 12/2023.

Premesso in

FATTO

Il sindaco del Comune di Trani ha formulato una richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della L. 05/06/2003 n. 131, in ordine alla corretta contabilizzazione dell'accertamento dell'entrate relative alle sanzioni al codice della strada ed in particolare all'art. 208 del D.lgs. 285/1992 e s.m.i, (nuovo codice della strada), in combinato disposto con i principi contabili di cui all'allegato n. 4/2 del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

In particolare, con nota prot. n. 2181 del 13 aprile 2023 il sindaco del predetto comune ha *in primis* richiamato il principio di contabilità finanziaria potenziata sancito dal D.lgs. 118/2011, ai sensi del quale - per gli enti che adottano la contabilità finanziaria - costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni), evidenziando che *"nel principio della competenza delle obbligazioni, le stesse (attive e passive) si intendono perfezionate, e quindi iscritte nelle scritture contabili, al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui le stesse vengono a scadenza"* (momento in cui l'obbligazione diventa esigibile).

In secondo luogo, l'istante, al fine di inquadrare nitidamente la questione oggetto d'analisi, ha menzionato l'esempio n. 4 dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 rubricato *"Accertamento proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada"*, allo scopo di precisare che *"con riferimento ai proventi derivanti dalle sanzioni al codice della strada, il legislatore in deroga al principio contabile generale n. 2 dell'unità del bilancio, ha introdotto un vincolo di specifica destinazione, al fine di correlare parte delle somme previste ed introitate ad interventi di miglioramento della circolazione stradale"*. Il Sindaco del Comune di Trani ha precisato che *"in detto esempio viene espressamente richiamato il principio secondo cui, l'accertamento delle sanzioni al codice della strada, avviene alla data di notifica del verbale e non alla data della violazione, atteso che solo la notifica rende l'obbligazione esigibile"*.

In questa prospettiva il Comune di Trani ha richiamato il principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo della notifica, sancito dalle pronunce della Corte costituzionale n. 477/2002 e n. 28/2004.

Sulla scorta del citato principio, infatti, il Comune istante ha chiarito che *“la notifica del verbale al codice della strada si perfeziona in momenti diversi, in relazione ai diversi soggetti coinvolti e cioè:*

- 1) Il notificante, al momento della consegna dell'atto all' Ufficiale Giudiziario, al messo comunale o al servizio postale;*
- 2) il destinatario, con la ricezione dell'atto notificato, ovvero in caso di impossibilità con il compimento delle formalità richieste per la notifica da assente o irreperibile.*

Per effetto del suddetto principio, ai fini del rispetto dei termini della notificazione del verbale, il momento in cui si perfeziona il procedimento notificatorio, anche ai sensi dell' articolo 140 c.p.c., non è rappresentato dalla ricezione, da parte del destinatario, della raccomandata contenente l'avviso del compimento dell'atto ma dalla sua spedizione.”

Sulla scorta delle premesse richiamate, il Comune di Trani ha chiesto alla Sezione di pronunciarsi in sede consultiva se *“ai fini dell' accertamento dell' entrata, le sanzioni al codice della strada si intendono perfezionate (e quindi iscrivibili nelle scritture contabili) al momento della notifica delle stesse nelle mani del soggetto notificante (secondo i dettami espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 477/2002 e 28/2004 e art. 140 del codice di procedura civile comma 3) ovvero dalla data di ricezione da parte del destinatario della raccomandata contenente l'avviso del compimento dell'atto, vale a dire in caso di impossibilità con il compimento delle formalità richieste per la notifica ad assente o irreperibile.*

Nella richiesta di parere in esame è stato, infine, precisato che *“il quesito riveste il carattere della generalità e attiene a temi riguardanti la contabilità pubblica, in quanto concerne l'acquisizione delle entrate e la corretta gestione della spesa relativamente alle entrate e spese di cui all'art. 208 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.”*

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, disposizione che costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, riserva la facoltà di richiedere pareri *“in materia*

di contabilità pubblica” alle Regioni e *“di norma per il tramite del consiglio delle autonomie locali”*, ai comuni, alle province e alle città metropolitane.

La Sezione è chiamata a scrutinare, in via preliminare, la concomitante sussistenza dei requisiti di ammissibilità della richiesta di parere, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’Ente che ha la capacità di proporre l’istanza (limite soggettivo esterno) e dell’organo richiedente che può effettuare formalmente la richiesta (limite soggettivo interno), sia sotto il profilo oggettivo, concernente l’attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, la generalità ed astrattezza del medesimo, l’assenza di interferenze con le funzioni requirenti o giurisdizionali della Corte, ovvero di altra magistratura, l’assenza di una funzionalità diretta del quesito rispetto all’adozione dei concreti atti di gestione rientranti nella competenza discrezionale dell’Ente.

In relazione ai predetti requisiti devono richiamarsi i consolidati orientamenti ermeneutici dettati dalla Sezione delle Autonomie mediante l’atto di indirizzo approvato il 27 aprile 2004, con il quale sono stati dettati gli indirizzi e i criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, modificati e integrati con le successive delibere n. 5/AUT/2006; 13/SEZAUT 2007; 9/SEZAUT/2009/INPR; 3/SEZAUT/2014QMIG, 24/SEZAUT/2019/QMIG; n. 11/SEZAUT/2020/QMIG; n.1/SEZAUT/2021/QMIG; nonché dalle Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 54/CONTR/2010 e n. 27/2011 che hanno individuato i requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva quali caratteri di specializzazione funzionale che connotano la Corte dei conti in sede consultiva, precisando la nozione di contabilità pubblica cd. *“strumentale alla funzione consultiva”*, che deve essere interpretata in termini strettamente tecnici non potendosi, la stessa, ampliare a tal punto da ricomprendere qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa.

Ammissibilità soggettiva

Tutto ciò premesso, sotto il profilo soggettivo la richiesta di parere in esame deve ritenersi ammissibile, in quanto sottoscritta dal Sindaco del Comune di Trani, organo politico e di vertice, rappresentante legale del medesimo Comune. Si precisa, a tal proposito, che la stessa è stata trasmessa direttamente dall’ente richiedente e non già per il tramite del

Consiglio delle autonomie locali, organo previsto dal vigente art. 123 della Costituzione. Ciò, comunque, non inficia l'ammissibilità della richiesta atteso che la formulazione dell'art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131 non preclude un rapporto diretto tra le Amministrazioni e le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ed anche alla luce del fatto che nella Regione Puglia il suddetto Consiglio delle autonomie locali non risulta concretamente operante.

Ammissibilità oggettiva

Con riferimento al presupposto dell'ammissibilità oggettiva il quesito deve rientrare esclusivamente nella materia della contabilità pubblica, da intendersi limitata alla normativa e ai relativi atti applicativi riguardanti, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli e che non può ampliarsi al punto da ricomprendere qualsivoglia attività degli enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria.

Il parere può essere fornito solo su questioni di carattere generale che si prestino ad essere considerate in astratto, escludendo pertanto ogni valutazione su atti o casi specifici che determinerebbe un'ingerenza nella concreta attività dell'ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza riconosciuta alla Corte dei conti dalla Costituzione. La questione sottoposta, infine, non deve interferire con altre funzioni intestate alla stessa Corte dei conti, ad altri organi giurisdizionali o a soggetti pubblici investiti dalla legge di funzioni di controllo o consulenza in determinate materie (Sezioni Riunite deliberazione/CONTR./54 del 2010; Sezione Autonomie deliberazione 11/2020/QMIG).

Orbene, sulla scorta della richiamata giurisprudenza, la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Trani risulta ammissibile, atteso che attiene all'acquisizione delle entrate, ha carattere generale e astratto e non è incompatibile con la posizione di terzietà e indipendenza costituzionalmente riconosciuta alla Corte dei conti.

Merito

Preliminarmente, in questa sede, rileva l'applicazione del principio della competenza finanziaria e i suoi corollari. Il principio della competenza finanziaria è stato previsto dal D.lgs. n. 118/2011, pietra angolare del processo di riforma contabile degli enti territoriali; in particolare, il suddetto processo di riforma è scaturito dall'armonizzazione dei processi contabili e degli schemi di bilancio che ha costituito il cardine della L. n. 196/2009. A seguito dei richiamati interventi normativi, gli enti territoriali hanno affiancato la contabilità finanziaria al sistema di contabilità economico - patrimoniale.

Il principio della competenza finanziaria, ai sensi del par. 2 dell'All. 4/2 al D. Lgs 118/2011 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - prescrive: *"a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive); b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione. Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica che adotta la contabilità finanziaria ed attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione"*.

Non va trascurato di osservare, inoltre, che nell'ambito del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di tutte le amministrazioni pubbliche, a partire dal 1° gennaio 2015, i D.lgs. 91 e 118 del 2011, hanno previsto la sperimentazione di una **nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, cd. potenziata, in forza del quale** *"le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento"*.

Nell'ambito del quadro sopra delineato, si inserisce l'oggetto del quesito posto dal Comune istante, riassumibile nei termini che seguono: **comprendere quale sia il momento in cui sorge l'obbligazione proveniente dall'accertamento di una violazione al codice della strada e, quindi, se questa sorga nel momento in cui il mittente provvede alla notifica ovvero nel momento in cui il destinatario viene a conoscenza dell'accertamento e,**

pertanto, si conclude il procedimento di notifica. Chiarito quanto sopra, ne consegue la possibilità di **individuare in quale dei due momenti appena richiamati sia possibile procedere all'iscrizione dell'accertamento d'entrata nelle scritture contabili dell'ente, relativamente ai proventi che scaturiscono dalle sanzioni al codice della strada.**

Al fine di inquadrare correttamente la questione sotto il profilo sistematico, occorre richiamare:

1. Le disposizioni di cui all'art. 179 c. 1 e 3 bis del D. Lgs 267/2000, in combinato disposto con i principi contabili generali di cui all'All. 1 del D. L. 118/2011 ed in particolare al punto 16 relativo al "*principio della competenza finanziaria*" e al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al par. 3 dell'All. 4/2 del d. Lgs 118/2011: "*accertamento dell'entrata e relativa imputazione contabile*"
2. l'art. 201 e 208 del D. Lgs. 285/1992 (di seguito codice della strada-C.d.S.);
3. le disposizioni del codice di procedure civile ed in particolare l'art. 140 e 149 c.p.c in combinato disposto con l'art. 4 comma 3 della L. 890/1982 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), per come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 477/2002 e n. 28/2004);
4. l'Allegato n. 4/2. al D.lgs. n. 118/2011 (esempio n. 4), rubricato "*Accertamento dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada*".

Con riferimento al punto sub1), ai sensi dell'art. 179 D. Lgs. 267/2000 c. 1, "*l'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza*". Il c. 3 bis del citato decreto prevede che: "*l'accertamento dell'entrata è registrato quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione alle scritture contabili riguardanti l'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario. E' vietato l'accertamento attuale di entrate future. Le entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi*".

Ai fini della corretta applicazione della norma, ai sensi del principio generale della competenza finanziaria (All. 1 al D. Lgs 118/2011, punto n. 16) e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (All. 4/2 del D. Lgs. 118/2011, par. 3.1. e 3.2), nella prima fase di gestione delle entrate - l'accertamento - l'attività da porre in essere è finalizzata all'acquisizione e verifica o formazione della documentazione con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una somma da riscuotere e, conseguentemente, può procedersi alla "registrazione" dell'accertamento ed alla "imputazione" contabile nell'esercizio in cui il credito viene a scadenza. Essendo vietato l'accertamento attuale di entrate future, l'accertamento delle entrate in attesa dell'effettivo maturare della scadenza del credito è "registrato" al momento in cui la posizione creditoria è giustificatamente costituita ed è "imputato" alle scritture contabili dell'esercizio in cui l'entrata diventa esigibile, ossia quando non vi sono ostacoli alla riscossione e se ne può pretendere l'adempimento. L'attività di acquisizione e verifica o di formazione dell'idonea documentazione che consente l'accertamento dell'entrata è fondata sulla presenza, nei documenti, dei seguenti requisiti costitutivi:

- a) ragione del credito che origina il diritto a riscuotere;
- b) idoneo titolo giuridico a supporto del credito;
- c) individuazione del soggetto debitore;
- d) ammontare del credito;
- e) scadenza del credito.

Restano, naturalmente, escluse dall'accertamento registrabile o imputabile solo in presenza di idonea documentazione le entrate per le quali, nei casi previsti dai principi contabili, l'accertamento avviene per cassa. L'accertamento delle entrate deve essere operato in modo che possano essere distinte, attraverso una codifica, le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti.

Con riferimento al punto sub 2) l'art. 201 del D. Lgs 285/1992, prevede le modalità di notificazione delle violazioni al codice della strada qualora le stesse non possano essere

immediatamente contestate. La norma prevede una serie di adempimenti a carico del soggetto istante, finalizzati, tra l'altro, a consentire all'effettivo trasgressore di conoscere gli estremi precisi e dettagliati della violazione, con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata ed, eventualmente, esercitare il diritto di difesa.

Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'*art. 12*, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.

L'*art. 208* del D. Lgs. 285/1992, prevede, invece, che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti dell'ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

Con riferimento al punto sub 3), per effetto delle ricordate sentenze - ed in particolare della n. 477 del 2002 - risulta ormai presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, **il principio secondo il quale** - relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante - **il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario**; pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbano comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti.

Più specificamente il principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione nei termini ora indicati si rinviene nell'*art. 149* cod. proc. civ., per effetto della

sentenza n. 477 del 2002 (e nell'art. 142, anche in combinato disposto con il terzo comma dell'art. 143, per effetto della sentenza n. 69 del 1994).

In presenza di un tale dato normativo neutro, l'interprete è vincolato a tener conto del ricordato principio enunciato dalla Corte costituzionale ai fini del rispetto del canone della c.d. interpretazione sistematica. In base ad essa la regola generale della distinzione fra i due momenti di perfezionamento delle notificazioni - non contenuta esplicitamente nelle norme citate - deve essere desunta da quella ormai espressamente prevista dall'art. 149 cod. proc. civ. per la notificazione a mezzo posta, e conseguentemente applicata anche alla notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario.

Le norme vanno quindi interpretate nel senso che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante, secondo quanto sopra specificato, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o al servizio postale abilitato alla notifica.

Con riferimento al momento dell'accertamento delle sanzioni per violazioni al C.d.S., sovviene l'Allegato n. 4/2. al D.lgs. n. 118/2011 (esempio n. 4), rubricato "*Accertamento dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada*" (sub 3).

L'esempio citato ha chiarito che "*nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della prudenza, il principio applicato alla contabilità finanziaria n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, sono accertate per l'intero importo del credito (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, ecc.)*."

Pertanto, per tali entrate è escluso il cd. accertamento per cassa ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. L'accertamento delle sanzioni avviene alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della violazione), in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile. Nel caso in cui il verbale notificato non indichi l'importo della sanzione, oggetto di determinazione successiva, l'accertamento dell'entrata è effettuato sulla base della notifica dell'atto che quantifica la sanzione (...).

L'allegato in analisi chiarisce, pertanto, che il momento in cui è possibile procedere all'accertamento delle sanzioni al codice della strada coincide con la notifica del verbale con

cui si accerta la violazione, in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile e l'amministrazione ne può pretendere l'adempimento, esercitando il suo diritto di credito.

Dal tenore delle disposizioni richiamate è possibile individuare la corretta procedura per la contabilizzazione delle entrate provenienti dalle violazioni al C.d.S. Fermo restando che le entrate da sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada accertate per cassa negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore dei nuovi principi contabili, anche se derivanti da ruoli coattivi, devono continuare ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento, per gli esercizi successivi, l'accertamento con registrazione e imputazione dell'entrata deve essere operato: 1) alla data di notifica del verbale che indica l'importo della sanzione; 2) alla data della riscossione, nei casi di pagamento immediato. Per le sanzioni non rimosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, l'accertamento originario deve essere integrato con le maggiori somme iscritte a ruolo. Per le sanzioni archiviate o annullate in sede di autotutela, deve provvedersi alla riduzione dell'accertamento originario. La competenza ad accertare le entrate da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada è del Responsabile del servizio cui è attribuito il procedimento di gestione della risorsa, mentre, compete al Responsabile del servizio finanziario, cui il Responsabile della gestione dell'entrata deve trasmettere l'idonea documentazione di accertamento, il riscontro e l'annotazione nelle scritture contabili. Una volta formata la documentazione che ha consentito di accertare l'entrata, da parte del Responsabile del servizio cui è attribuito il procedimento gestionale, questa deve essere trasmessa, dallo stesso Responsabile del procedimento, al Responsabile del servizio finanziario per il riscontro e l'annotazione nelle scritture contabili.

Ai fini dell'accertamento, il momento perfezionativo della notifica è quello in cui il responsabile del servizio a cui è attribuito il procedimento di gestione della risorsa procede alla consegna del plico al soggetto notificatore e ciò in considerazione di quanto previsto dall'art. 201 C.d.S. che, nel richiamare le disposizioni del Codice di procedura civile, conferma l'interpretazione data dalla Corte Costituzionale sul diverso momento di perfezionamento della notificazione delle sanzioni per violazioni al C.d.S.

In considerazione del quadro normativo di riferimento su richiamato e delle sentenze della Corte costituzionale, il momento di perfezionamento della notifica di un verbale di contestazione per violazione al Codice della strada non è univoco, ma muta in relazione ai soggetti coinvolti. Tanto è stato sancito, come già anticipato, dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, dapprima con la sentenza n. 477/2002 e, successivamente, con la pronuncia n. 28/2004.

La Corte costituzionale, con la sent. n. 477/2002 ha statuito che, per quanto concerne il notificante, la notifica si perfeziona nel momento in cui avviene la consegna del plico all'ufficio postale. La *ratio* di una statuizione di tal genere è da rinvenirsi nella circostanza per cui le successive vicende inerenti alla notifica non rilevano nei confronti del notificante. Diversamente, quest'ultimo vedrebbe pregiudicata la sua posizione a causa delle successive vicende che esulano dalla propria sfera giuridica.

Per quanto riguarda, invece, il destinatario, il momento in cui si perfeziona la notifica si rinviene nella ricezione dell'atto notificato, cioè il momento in cui l'atto produce i propri effetti giuridici nella sfera del soggetto destinatario dell'accertata violazione - ovvero in caso di impossibilità o rinuncia- nel compimento delle formalità richieste per la notifica ad assente o irreperibile.

Sulla scorta di quanto sin ora evidenziato, si evince che la Corte abbia sancito uno *iato* tra il momento in cui la notifica può ritenersi validamente espletata per il notificante e il momento in cui l'atto diviene efficace nei confronti del destinatario. Conseguentemente, occorre sottolineare che sussiste una scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio, come già evidenziato dal sindaco del Comune di Trani nella richiesta di parere.

Pertanto, ad avviso della giurisprudenza della Consulta, si applica il principio della sufficienza del compimento delle formalità che la legge richiede al notificante, a nulla rilevando ciò che esula dalla disponibilità del soggetto *de qua*.

Il principio appena enucleato, atteso che la sent. n. 477/2002, riguardava fattispecie relativa alla notificazione a mezzo posta, non si applica nell'ipotesi di contestazione immediata, atteso che in tale fattispecie l'obbligazione si perfeziona nel momento stesso della

contestazione e, dunque, è di immediata intuizione che tale momento debba coincidere con quello dell'accertamento dell'entrata. Tuttavia, non si può trascurare di considerare che nella successiva sentenza della Consulta (sent. n. 28/2004) la giurisprudenza ha ribadito il principio della scissione del momento perfezionativo della notificazione, sostenendo che quest'ultimo trova applicazione anche rispetto alle notificazioni effettuate a mani del destinatario. Il principio in questione costituisce una regola generale non disciplinata dal diritto positivo, ma si erge a principio generale della normativa in tema di notifiche a mezzo posta, a mani proprie ed eseguite direttamente dall'ufficiale giudiziario.

Quanto sino ad ora argomentato trova puntuale conferma nella circostanza per cui, costituendo l'accertamento, come già anticipato, la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione: a) la ragione del credito, b) il titolo giuridico che supporta il credito, c) l'individuazione del soggetto debitore, d) l'ammontare del credito, e) la relativa scadenza, ne deriva che a tanto si provvede già in sede di redazione dell'atto con cui si accerta la violazione. Lo stesso, però, non può produrre alcun effetto giuridico qualora dovesse restare esclusivamente nella disponibilità del soggetto attivo, senza procedere alle formalità relative alla notifica, con implicazioni relative al regime di responsabilità amministrativa.

Per i motivi esposti, il quesito formulato dall'Ente va risolto affermando che l'accertamento dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada deve effettuarsi nel momento in cui il Comune ha terminato le formalità che la legge prescrive a suo carico e, dunque, nel momento della consegna del verbale al messo comunale o al servizio postale o all'Ufficiale giudiziario per la notifica dello stesso, fermo restando il perfezionamento del processo notificatorio.

P.Q.M

la Sezione regionale di controllo per la Puglia esprime il parere nei termini di cui in motivazione.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Trani.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 29 giugno 2023.

Il Magistrato Relatore

Presidente

F.to Antonio Arnò

F.to Enrico TORRI

Depositata in Segreteria il giorno 11 luglio 2023

Il Direttore della Segreteria

F.to Salvatore Sabato